

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORDINI REGIONALI

(testo approvato dal C.N. con delibera n° 113/96 del 19.12.1996, integrato con le proposte di emendamenti presentate dagli OO.RR., rivisto dal CN nella seduta del 29.5.1997 e definitivamente approvato nell'incontro collegiale CN-OO.RR. dell'8.10.1997 – integrato con del. 160/99 del 10.11.1999 e modifica concordata nella riunione congiunta del 5.5.2000 – approvato dal CN con delibera n° 01/2003 del 29.01.2003)

Art. 1 - Normativa -

L'attività del Consiglio dell'Ordine regionale è disciplinata dal presente regolamento che integra operativamente le attribuzioni e le attività demandate allo stesso ai sensi delle seguenti leggi e regolamenti di attuazione:

Legge 3 Febbraio 1963 n. 112

"Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo"

D.P.R. 18 Novembre 1965 n. 1403

"Regolamento di esecuzione"

D.P.R. 25 Luglio 1966 n. 616

"Norme integrative per l'applicazione della legge 3/2/63 n. 112"

D.M. 18 Novembre 1971 e successive modificazioni

"Tariffario per le prestazioni professionali dei Geologi"

Legge 12 Novembre 1990 n.339

"Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi"

D.P.R. 3 Novembre 1982 n. 981

"Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo"

D.P.R. 17 Aprile 1985, n. 399

"Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo"

Art. 2 - Organi -

Sono organi dell'Ordine Regionale dei Geologi quelli previsti dalle leggi richiamate le quali ne determinano anche funzioni e limiti.

Art. 3 - Principi informativi dei Consigli regionali -

Al Consiglio regionale, oltre alle attribuzioni previste dalla legge in ottemperanza alle funzioni previste dalla normativa vigente, compete:

- a) la determinazione degli obiettivi, delle strategie, e della politica geologica regionale, nonché il collegamento *con gli altri OO.RR.*, con gli Ordini e Collegi di altre professioni e con il contesto esterno in generale, *quando se ne ravvisi la necessità;*
- b) la segnalazione al CN di situazioni e problematiche di interesse generale per la categoria
- c) l'attuazione di ogni supporto all'attività professionale degli iscritti;
- d) l'azione di stimolo e sollecitazione nei confronti della realtà socio-economica e politica locale, provinciale e regionale.

Il coordinamento delle attività dei Consigli Regionali è di competenza del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 5 punto 3 della Legge 339/1990.

Nell'ambito di tale coordinamento il Consiglio Nazionale convocherà periodicamente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la opportunità, gli Ordini Regionali per la discussione di temi specifici e di interesse generale ed anche quando almeno *cinque* degli Ordini Regionali ne

facciano esplicita richiesta. Le decisioni collegialmente adottate nell'ambito di tali incontri assumono carattere di raccomandazione per il CN e gli Ordini Regionali.

Art. 4 - Struttura organizzativa e attività -

Il Consiglio Regionale è l'organo istituzionalmente preposto alla gestione delle funzioni dell'Ordine previste dalla normativa vigente.

L'ufficio di segreteria, il cui coordinamento è affidato al Presidente ed al Segretario, provvede al funzionamento della Sede dell'Ordine ed all'attività di normale amministrazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile e finanziaria dell'Ordine.

Il Consiglio Regionale, con atto deliberativo che ne determini anche funzioni e competenze, può istituire Commissioni consultive temporanee, legate a specifiche tematiche.

Il Consiglio, con atto deliberativo, può affidare incarichi specifici ai Consiglieri o a singoli iscritti in rappresentanza dello stesso presso commissioni o gruppi di lavoro istituiti da organi regionali, enti e associazioni ed istituzioni.

Per la vidimazione e liquidazione delle parcelle il presidente può affidare il compito istruttorio ad un componente del Consiglio o ad apposita commissione che riporterà le proprie valutazioni, per le deliberazioni relative in sede di consiglio unico organo legittimato a deliberare in proposito. I membri della "Commissione parcelle" potranno essere individuati esclusivamente fra i Consiglieri.

E' facoltà del Consiglio convocare riunioni di iscritti a livello regionale, provinciale e per ambiti minori per problemi che attengono i fini istituzionali, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine e per quant'altro riguarda la professione.

Art. 5 - Sedute consiliari -

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta, inviata per posta a mezzo raccomandata o per telefax, o con altre modalità di convocazione espressamente accettate in sede di riunione di consiglio dai singoli Consiglieri. La comunicazione, recante l'ordine del giorno da discutere, deve arrivare almeno tre giorni prima della data fissata; autoconvocazione unanime nel corso della seduta precedente

Il Consiglio può essere convocato, in via d'urgenza e per giustificati motivi, anche senza i giorni canonici di preavviso anche mediante telegramma.

Il Consiglio può essere convocato anche quando almeno 3 dei Consiglieri (nel caso dei Consigli formati da 7 membri) o 4 Consiglieri (nel caso dei Consigli formati da 9 membri) ne faccia richiesta al Presidente indicando l'oggetto da inserire all'O.d.G.

Ai sensi del comma 4 art. 3 legge 339/90, per assenza giustificata del Consiglieri, deve intendersi l'assenza formalmente motivata almeno 24 ore prima dell'apertura del Consiglio.

Art. 6 - Funzionamento -

Il Consiglio Regionale delibera secondo l'ordine del giorno stabilito dal Presidente che deve porre al primo punto la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente qualora lo stesso non sia stato redatto al termine della seduta. Eventuali punti possono essere inseriti all'ordine del giorno solo se è presente la totalità del Consiglio; in caso contrario gli stessi potranno essere inseriti dal Presidente nell'O.d.G. della seduta successiva.

Il Consiglio opera in maniera collegiale sui vari argomenti, definendo anche programmi operativi in ordine a situazioni emergenti o contingenti.

I Consiglieri che hanno avuto incarichi dal Consiglio o dal Presidente sono tenuti a relazionare puntualmente sul loro operato e a portarlo a conclusione nei tempi stabiliti.

Art. 7 - Validità della seduta -

La riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 8 - Pubblicità e segretezza delle delibere-

Le delibere adottate dal Consiglio sono pubbliche; le stesse rimangono riservate fino al momento in cui vengono licenziate, escluse quelle in materia disciplinare normate all'art. 15.

Per temi particolari, o quando si trattino problemi inerenti il personale dipendente, gli atti relativi alla discussione rimangono riservati mentre è pubblica la parte relativa al dispositivo della delibera conclusiva.

Art. 9 - Terne -

Per le nomine di geologi nelle Commissioni, comitati, concorsi e altro, di cui perviene richiesta da parte degli Enti locali, il Consiglio procede per terne di designazione. La designazione di un singolo iscritto è ammessa solo dietro motivata richiesta dell'Ente.

Per la formazione delle terne il Consiglio, attraverso l'ufficio di segreteria, provvede alla compilazione di appositi elenchi, inserendo negli stessi i nomi di coloro che ne hanno fatto richiesta o di cui sia stata accertata la disponibilità.

Generalmente, e dove il numero degli iscritti lo consente e compatibilmente con la territorialità, l'iscritto nominato viene spostato in coda all'elenco, in maniera da assicurare il massimo della rotazione delle indicazioni. L'iscritto è tenuto a comunicare l'avvenuta nomina.

Art. 10 - Funzioni del Presidente -

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine, firma gli atti, i contratti, la corrispondenza e svolge tutte le funzioni e le incombenze che da questi discendono.

Il Presidente adotta tutti i provvedimenti che non competono specificatamente al Consiglio ed assume tutte le iniziative finalizzate all'attuazione dei programmi e delle decisioni del Consiglio.

In via straordinaria e di comprovata urgenza il Presidente può assumere atti di competenza del Consiglio con l'obbligo di portare la delibera a ratifica alla prima riunione utile di Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni sono assunte dal consigliere più anziano d'età. Il Presidente ha facoltà di delegare al Segretario e al Tesoriere rispettivamente la firma di atti ordinari di segreteria e tesoreria, ognuno per le proprie competenze.

Art.11 - Funzioni del Segretario -

Il Segretario organizza l'ufficio di segreteria e vigila sul buon andamento dello stesso. Egli è tenuto alla puntuale ed aggiornata redazione dei verbali delle sedute sotto la direzione del Presidente. I verbali possono essere consultati in sede, previa richiesta all'ufficio di segreteria, in ogni momento dai Consiglieri, i quali sono tuttavia tenuti a rispettare le norme di segretezza e riservatezza previste dalla legislazione vigente. All'iscritto è consentito l'accesso agli atti secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.

Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di competenza del Consiglio e della Segreteria.

In caso di assenza del Segretario le funzioni vengono assunte dal consigliere presente più giovane d'età.

Art.12 - Funzioni del Tesoriere -

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile e finanziaria dell'Ordine; predispone la bozza di bilancio preventivo; redige il conto consuntivo e lo stato patrimoniale. E' tenuto alla puntuale ed aggiornata contabilità di cassa che deve, in ogni momento, essere verificabile e verificata.

Il Tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge che riguardano gli atti economici e finanziari dell'Ordine.

Il Tesoriere, su delega del Presidente, può sottoscrivere atti amministrativi e finanziari inerenti il suo settore di competenza.

Art. 13 - Aspetti finanziari -

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Le entrate dell'Ordine sono quelle previste dalla legge.

La gestione economico finanziaria si svolge sulla base di un bilancio annuale. Il Bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio regionale entro e non oltre il 28 Febbraio dell'anno di competenza. (Giusto D.P.R. 18 Dicembre 1979 n.696).

Il bilancio di previsione è il documento con cui il Consiglio formula il programma della sua attività; esso è distinto per capitolo e per voci secondo lo schema unificato del Consiglio Nazionale.

Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione del Tesoriere che ne illustra contenuti, criteri informativi e finalità.

Il Consiglio regionale delibera l'approvazione del Conto consuntivo e dello stato patrimoniale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

Il bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento, il conto consuntivo e lo stato patrimoniale, una volta regolarmente deliberati, vengono proposti per l'approvazione al Consiglio Nazionale.

Art. 14 - Rimborsi spese - Assicurazioni -

La partecipazione alle attività di Consiglio da parte del Presidente e dei Consiglieri eletti è gratuita. Al Presidente ed al Consiglieri per la esplicazione delle attività legate al mandato e previste dalle leggi vigenti è dovuto il solo rimborso delle spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio a presentazione della documentazione di spesa; altre eventuali spese saranno rimborsate secondo specifici criteri deliberati dal Consiglio Regionale e comunque in coerenza con le disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio può stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla esplicazione del proprio mandato.

Art. 15 - Procedimento disciplinare -

Ferme restando le disposizioni di legge in materia, il procedimento disciplinare è attivato dal Consiglio Regionale: a) d'ufficio; b) su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio; c) per denuncia circostanziata di un iscritto; d) per denuncia circostanziata di un qualsiasi cittadino che sia parte in causa.

Per la verifica della fondatezza delle accuse, il Consiglio, può nominare al suo interno uno o più Consiglieri istruttori ai quali viene affidato il compito dell'acquisizione delle prove documentali.

Il termine di tempo da assegnare al Consigliere istruttore per compiere la sua attività sarà fissato, di volta in volta, a seconda della complessità del caso.

Il o i Consiglieri istruttori relazionano in Consiglio che delibera in merito l'apertura del procedimento disciplinare o il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. 27.7.1966 n. 616.

Ogni atto, prima della delibera consiliare, è coperto da segreto.

In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Il sottoposto a procedimento disciplinare è chiamato a presentare memorie difensive e a comparire innanzi al Consiglio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 della legge 616/1966.

Se l'interessato non si presenta e/o non fa pervenire alcuna memoria, senza dimostrare un legittimo impedimento per tale comportamento, il procedimento segue comunque il suo corso.

La deliberazione conclusiva del procedimento deve contenere l'indicazione dei fatti contestati, le motivazioni della decisione ed il dispositivo della stessa; di questa è pubblico solo il dispositivo finale.

Nessuna sanzione disciplinare, di qualunque entità, può essere comminata senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli (vedi art. 15 legge 616, sostituendo C.N. con C.R.).

*La decisione circa la proposta di apertura di procedimenti disciplinari da avviarsi nei confronti di geologi iscritti ad Ordine Regionali diversi da quello che intende promuovere il procedimento stesso, è assunta in una Conferenza di Servizi tra gli Ordini interessati. In caso di decisione favorevole all'apertura del procedimento disciplinare l'Ordine (interessato) **competente** è tenuto ad aprire il procedimento disciplinare entro i successivi trenta giorni. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare valgono, per quanto applicabili, le norme di cui ai commi precedenti.*

Art. 16 - Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, sarà disciplinato con apposito Regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'approvazione del presente.

Art. 17 - Norma transitoria -

Il presente regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio dell'Ordine, e la ratifica del Consiglio Nazionale, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul notiziario dell'Ordine Regionale o, in mancanza, dell'invio a domicilio a tutti gli iscritti.

Per quanto non contemplato valgono le norme previste dalle disposizioni di Legge richiamate all'art. 1 e dal Codice Civile.